

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 88-1160

Figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale e approvazione dei profili regionali. Assunzione quadro di riferimento nazionale di cui all'accordo in Conferenza Stato - Regioni del 29 aprile 2010. Indirizzi operativi alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Visto il D.lgs 15 aprile 2005, n. 76, recante la “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

visto il D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che prevede l’innalzamento a 10 anni dell’obbligo di istruzione;

visto il regolamento, emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione che prevede, tra l’altro, “l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”;

visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’articolo 64 comma 4bis, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l’assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali, di cui all’Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;

visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 37, comma 1, che ha prorogato l’avvio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a partire dall’anno scolastico 2010/2011;

visto l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;

visto l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale;

visto l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale;

visto l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

visto il Decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell’accordo di cui al punto precedente, emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

considerato che:

- l’avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale in oggetto riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011;

- per i titoli e le qualifiche che saranno certificati, è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, concernente “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;

- il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome, devono predisporre un Piano di lavoro condiviso, che preveda le modalità e le fasi del confronto per la definizione di organiche proposte in materia di definizione di quanto previsto, nel confronto con le Parti sociali, all’articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 2 e agli articoli 19 e 21 del suddetto Capo III, a partire dai processi e dalle attività di riferimento riguardanti gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del sopra citato accordo e di certificazioni in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale;

- per effetto di quanto sopra esplicitato sono possibili modifiche o integrazioni a quanto finora concordato relativamente alle figure professionali di cui al già citato accordo del 29/04/2010.

Considerato che i percorsi di cui all’Accordo del 29 aprile 2010 riguardano sia i percorsi di qualifica triennale che i percorsi di diploma professionale di durata quadriennale;

considerato inoltre che i percorsi di diploma professionale non sono mai stati avviati in Regione Piemonte e valutato comunque opportuno recepire l’Accordo anche in relazione a detti profili sia ai fini della spendibilità di detti titoli, laddove acquisiti in altre regioni, sia ai fini di un eventuale futura programmazione del rilascio degli stessi anche in Regione Piemonte in via sperimentale;

stabilito che i percorsi vengono attuati, sulla base di specifica disciplina definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di competenza statale;

in attesa che vengano definite le linee guida di cui all’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge n. 40/07 atte a realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza regionale compresi in un apposito Repertorio nazionale;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63;

vista la DGR n.152-3672 del 2 agosto 2006, contenente la disciplina complessiva degli standard formativi della Regione Piemonte;

si rende necessario:

- stabilire che a partire dall’anno formativo 2010/2011 le attività afferenti i percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, saranno realizzate con riferimento ai livelli minimi essenziali di cui all’accordo di Conferenza Stato – Regioni del 29/04/2010;

- recepire le 21 nuove figure professionali di durata triennale con i relativi indirizzi nazionali e approvare i profili regionali riportati nell’allegato “B”;

- recepire gli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali e le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale di cui all’accordo in Conferenza Stato e Regioni del 29 aprile 2010 (allegati 2 e 3 dell’Accordo);

- recepire le 21 nuove figure professionali di durata quadriennale con i relativi indirizzi nazionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato e Regioni del 29 aprile 2010 (allegati 4 e 5 dell’Accordo);

- dare mandato alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro di:

operare per aggiornare e individuare nuovi profili regionali al fine di rendere maggiormente aderenti le figure professionali definite a livello nazionale ai fabbisogni del territorio regionale;

assumere con atti dirigenziali eventuali variazioni o integrazioni che nel frattempo dovessero intervenire a livello nazionale;

adeguare le attività già in fase di realizzazione nell’anno formativo 2010/2011;

adeguare le procedure informatiche e il sistema informativo alle nuove esigenze.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

- di stabilire che a partire dall'anno formativo 2010/2011 le attività afferenti i percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale ed eventuali percorsi sperimentali quadriennali, saranno realizzate con riferimento ai livelli minimi essenziali di cui all'accordo di Conferenza Stato – Regioni del 29/04/2010 che si recepisce integralmente con la presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), dando atto che gli allegati 1 – 2- 3 – 4 e 5 del suddetto accordo sono depositati agli atti del settore regionale competente;
- di recepire le 21 nuove figure professionali di durata triennale con i relativi indirizzi nazionali (allegato 1 dell'Accordo) e di approvare i profili regionali riportati nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di recepire gli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali e le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale di cui all'accordo in Conferenza Stato e Regioni del 29 aprile 2010 (allegati 2 e 3 dell'accordo);
- di recepire le 21 nuove figure professionali di durata quadriennale con i relativi indirizzi nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato e Regioni del 29 aprile 2010 (allegati 4 e 5 dell'accordo) ai fini di una eventuale futura sperimentazione su alcuni percorsi;
- di dare mandato alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro di:
operare per aggiornare e individuare nuovi profili regionali al fine di rendere maggiormente aderenti le figure professionali definite a livello nazionale ai fabbisogni del territorio regionale;
assumere con atti dirigenziali eventuali variazioni o integrazioni che nel frattempo dovessero intervenire a livello nazionale;
adeguare le attività già in fase di realizzazione nell'anno formativo 2010/2011;
adeguare le procedure informatiche e il sistema informativo alle nuove esigenze.

L'accordo e relativi allegati, unitamente alla presente pubblicazione, saranno consultabili sul sito internet della Regione Piemonte al seguente indirizzo: www.regione.piemonte.it/formazione.htm.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)